

UFFICIO DEL GIUDICE UNICO

Provvedimento n. 08/2016

Il Sostituto Giudice Unico dott. Marcello Di Sclafani, all'uopo delegato dal Giudice Unico dott. Giorgio Pozzoli con provvedimento n. 41/2015 in data 02.09.15, nel procedimento disciplinare a carico di Ceschin Maurizio, nato a Venezia in data 11.09.57, ivi residente in Santa Croce 2125/A, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO: Con sentenza n. 49 emessa dal Giudice Unico in data 01.12.14 il sig. Ceschin veniva condannato, tra l'altro, al pagamento in favore della FIM entro il termine del 31.03.15, dell'ammenda per € 1.500,00 ed al pagamento delle spese processuali liquidate in € 200,00.

L'Organo Giudicante statuiva - ex art. 11 Reg. Giust. - in caso di mancato pagamento dell'ammenda, la commutazione automatica della sanzione in quella della sospensione del tesserato sino al 30 settembre 2016.

Con comunicazione interna in data 12.03.15, il competente Ufficio comunicava al Giudice Unico dott. Giorgio Pozzoli che il tesserato Maurizio Ceschin non aveva corrisposto alla Federazione le somme dovute a titolo di ammenda e spese processuali dovute in forza della predetta sentenza, passata in giudicato.

Il Giudice Unico, rilevando come la condotta del tesserato potesse configurare *prima facie* un comportamento in contrasto con l'art. 1 Reg. di Giustizia, che prevede l'obbligo di adempimento a carico degli atleti a qualunque provvedimento delle competenti Autorità Federali, deliberava la trasmissione degli atti all'Organo Inquirente affinché esercitasse le proprie funzioni.

Esperita l'istruttoria ex art. 41 Reg. di Giustizia, con decisione n. 39/2015 del 03.03.16, pervenuta al sottoscritto in data 09.03.16, a firma del Sostituto Procuratore dott.ssa Lentini Giulia, veniva richiesto all'Organo Giudicante la sospensione del tesserato sino agli avvenuti pagamenti, a norma

